



COMUNE di GROSSO

C.A.P. 10070

PROVINCIA di TORINO

C.F. 01545330019

Piazza IV Novembre 13 (Tel. 011-926.76.89 - Fax 011.926.96.26)

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

(art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

PARTE I RELAZIONE

Fra le tante disposizioni, la legge di stabilità 2015 - legge 190 del 23 dicembre 2014 - introduce la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate per produrre risparmi.

Mentre la finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata.

La norma non detta nessun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette nell'alveo del piano di razionalizzazione. Sono perciò state inserite nel piano tutte le partecipazioni indirette di cui potevasi avere contezza. Né, allo stato, risulta che esse abbiano incidenza sul bilancio del Comune. Neppure questo Comune, per la minimale quota di cui è titolare ha influenza dominante o particolari vincoli con la partecipazione di secondo livello.

Per le partecipazioni dirette, il piano ha elencato non solo le società cui il Comune è partecipe, ma anche le altre forme aggregative esistenti, cioè i Consorzi.

Per le partecipazioni dirette si vuole sottolineare che questo Comune non detiene partecipazioni se non in società necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale e imposte per legge, per cui non si registrano margini di autonomia, diretta, discrezionalità decisionale.

Per le partecipazioni indirette, il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, persegue l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della legge 190/2014.

Il piano di razionalizzazione, ponendo strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo che la norma espone, persegue e dettaglia lo stesso obiettivo degli altri interventi deliberativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Il piano operativo di razionalizzazione (con l'allegata relazione) e la relazione sull'attuazione del piano sono soggette a pubblicazione nel sito web dell'ente locale. La pubblicazione costituisce un preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs n° 33 del 2013. La pubblicazione deve avvenire entro il termine ultimo per la predisposizione del piano.

Sempre entro lo stesso termine, il piano dovrà essere inviato alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La scelta operata dal legislatore nell'adozione delle disposizioni in materia di razionalizzazione della struttura delle società partecipate sembra, in parte, discostarsi dalle previsioni legislative precedenti, non dettando dei criteri rigidi e ben definiti, ma lasciando libertà di scelta agli enti locali nell'ambito di criteri generali dettati.

Questo modus operandi può essere ritenuto positivo in quanto, valorizzando l'autonomia degli enti locali, determina la possibilità di azione, pur sempre rimanendo all'interno del quadro normativo generale, secondo la specificità dell'Ente e le sue dimensioni strutturali, che corrispondono direttamente alla erogazione dei servizi istituzionali resi con lo strumento della partecipazione.

PARTE II

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

I – Introduzione generale

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato con atti degli organi competenti che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D L 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Grosso partecipa al capitale delle seguenti società:

1. SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con una quota del 0,00002%;
2. SIA Servizi Intercomunali per l'Ambiente s.r.l. con una quota del 1,69%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo.

Per completezza, si precisa che il comune di Grosso partecipa ai seguenti consorzi:

1. Consorzio Intercomunale dei Servizi per l'Ambiente con una quota del 1,69%;
2. Consorzio per Arginatura e Sistemazione torrente Banna Bendola con una quota del 3,66%;
3. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali con una quota del 1,08%;
4. Consorzio di Secondo Grado delle Valli di Lanzo con una quota del 0,50%;
5. Consorzio dei Comuni e degli Utenti Industriali della Riva Sinistra della Stura con una quota del 1,62%;
6. CO.RI.S. Consorzio reti e Impianti Sud Canavese con una quota del 2,20%;

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Partecipazioni dirette.

1. SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A

Ragione Sociale Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Data di costituzione 17/02/2000

Durata della società fino al 31/12/2050

Sede legale corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) nasce il 1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone.

Da quella data SMAT si impegna a perfezionare il programma di gestione integrata delle risorse idriche come previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e a partire dal 2004, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, ottiene da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) l'affidamento della gestione di tutto il ciclo dell'acqua sul territorio dell'ATO 3.

Nel 2005 SMAT, unitamente ad AMGA di Genova (ora IRIDE S.p.A), acquista la maggioranza del pacchetto azionario della SAP (Società Acque Potabili S.p.A.), una Società quotata in Borsa che opera su tutto il territorio nazionale e che, con il supporto delle controllanti, sta acquisendo un ruolo di azienda di riferimento per lo sviluppo dei servizi idrici sul mercato nazionale. Nel 2004 l'Autorità d'Ambito 3 Torinese ha affidato la titolarità della gestione del servizio a SMAT e Acea Pinerolese con l'intento di arrivare poi ad un unico soggetto gestore.

Nel 2007 la Conferenza dell'Ambito 3 Torinese ha confermato SMAT quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito ottimale Torinese e di ACEA quale gestore salvaguardato operativo nel territorio storicamente di riferimento.

Il 3 luglio 2008 SMAT ha sottoscritto, unitamente all'Autorità d'Ambito 3 Torinese e alla controllata Società Acque Potabili S.p.A., l'accordo quadro per la disciplina delle gestioni operate dalla Società Acque Potabili S.p.A. nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese per l'ulteriore completamento della citata riunificazione gestionale. Per effetto di tale Accordo SMAT dal 1° luglio 2008, e sino al 30 giugno 2022, ha assunto la qualità di Gestore

Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato anche per i territori dei Comuni sinora serviti da Acque Potabili S.p.A.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

Il Comune di Grosso con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 12/3/2004 individuava nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. il soggetto gestore a cui intendeva associarsi per la riunificazione del servizio idrico integrato, confermando l'adesione al progetto di riunificazione presentato dall'autorità d'ambito 3 torinese in data 29/12/2003, approvando altresì lo Statuto e la Convenzione stipulato tra i soci fondatori di SMAT in data 17/8/2000 e stabilendo di sottoscrivere n. 2 azioni.

Il Comune di Grosso è proprietario della società Società Metropolitana Acque Torino S.p.A per una quota del 0,00002%..

La SMAT sin dalla data di costituzione ha sempre chiuso gli esercizi finanziari con un utile d'esercizio distribuito in parte ai propri soci e in parte a riserva per la Società, secondo quanto deliberato nelle Assemblee di approvazione dei bilanci d'esercizio.

Si riportano di seguito alcuni dati societari relativi agli anni 2011, 2012, 2013

SMAT S.p.A. costituita il 17/02/2000

Numero degli amministratori: 5 (compreso Presidente)

Numero di dirigenti: 9

Numero di dipendenti: 848 al 31/12/2013

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
26.213.143	23.268.607	42.825.467

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064	268.658.031	329.436.377

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	329.868.263
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316
Totale Attivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.077	46.499.689
Totale Passivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Bilanci d'esercizio in sintesi di SMAT S.p.A.: Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
B) Costi di produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
Differenza	46.142.437	41.351.871	71.367.627
C) Proventi e oneri finanziari	-3.905.012	-3.560.241	-1.330.836
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-129.542	-860.000	-2.621.924
E) Proventi ed oneri straordinari	-35.823	11.375	-197.264
Risultato prima delle imposte	42.072.060	36.943.005	67.217.603
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	26.213.143	23.268.607	42.825.467

La Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità numero 282 del

14 giugno 2007 e quindi non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Il Comune di Grosso intende mantenere la partecipazione nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico prevista per legge indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. SIA Servizi Intercomunali per l'Ambiente s.r.l.

La SIA Servizi Intercomunali per l'Ambiente è stata costituita ai sensi dell'art. 35 della legge 448/2001 il 12 gennaio 2004 con durata fino al 31 dicembre 2050, per la gestione della rete ed impianti del consorzio di bacino CISA Consorzio intercomunale Servizi per l'Ambiente costituito ai sensi della legge regionale n. 24/2002. a cui venivano attribuite funzioni di governo relative alla gestione dei rifiuti urbani previsti dalle leggi regionali e nazionali.

Alla società S.I.A. s.r.l. è stato conferito il ramo aziendale del consorzio CISA relativo alla gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e quelli assimilati.

Il Consorzio CISA si occupa di:

- gestire ed organizzare la raccolta dei rifiuti e il corretto smaltimento per i 38 Comuni Consociati,
- seguire il processo di raccolta e recupero dei rifiuti dalla fase di stoccaggio a quella di smaltimento finale
- provvedere ai trattamenti necessari per avviare i processi di riutilizzo, rigenerazione, recupero e riciclo dei rifiuti.

CISA fornisce i suoi servizi al cittadino in collaborazione con SIA s.r.l, società costituita da tutti i Comuni aderenti a CISA nelle medesime percentuali di partecipazione al consorzio stesso.

SIA Srl, Servizi Intercomunali per l'Ambiente, è società di diritto privato a totale capitale pubblico.

La società è divenuta operativa il 6 febbraio 2004 a seguito del conferimento del ramo aziendale di CISA relativo alla titolarità della Discarica di Grosso e la gestione dei Centri di Raccolta ubicati sul territorio del Consorzio CISA.

Dal 2008 le quote di partecipazione societaria sono passate direttamente in capo ai Comuni del bacino CISA.

I soci sono i 38 Comuni del territorio di bacino 17A:

Ala di Stura, Germagnano, Rocca Canavese, Balangero, Givoletto, San Carlo Canavese , Balme, Groscavallo, San Francesco al Campo, Barbania, Grosso, San Maurizio Canavese, Cafasse, La Cassa, Traves, Cantoira, Lanzo Torinese, Usseglio, Ceres, Lemie, Val della Torre, Chialamberto, Mathi, Vallo Torinese, Ciriè, Mezzenile, Varisella, Coassolo Torinese, Monastero di Lanzo, Vauda Canavese, Corio, Nole, Villanova Canavese, Fiano, Pessinetto, Viù, Front, Robassomero.

SIA svolge, per conto dell'Autorità di Bacino Ato-R, l'attività di gestione della Discarica di Grosso (di cui è proprietaria) e, per conto del Consorzio CISA, delle dieci ecostazioni (Centri di Raccolta) dislocate sul territorio del Consorzio medesimo.

L'attività di smaltimento rifiuti presso l'impianto di Grosso avviene su indicazione e pianificazione dell'Autorità Territoriale d'Ambito Ato-R torinese, a servizio di un bacino esteso a tutta la Provincia di Torino

SIA è proprietaria della Discarica di Grosso – Località Vauda Grande, il sito in cui vengono conferiti i rifiuti solidi urbani dei Comuni del bacino 17A, che gestisce con proprie risorse e da cui mediante apposita convenzione con la Società ASJA AMBIENTE si produce energia da biogas.

SIA, inoltre, fornisce numerosi servizi al cittadino per conto del Consorzio CISA.

In particolare SIA s.r.l fornisce i seguenti servizi:

- organizzazione del punto informativo di Ciriè - via Trento 21/d;
- conduzione del servizio Numero Verde di assistenza agli utenti;
- gestione della tariffa di igiene ambientale;
- gestione delle Ecostazioni consortili;
- vigilanza sugli appalti dei servizi di raccolta;
- promozione delle attività di comunicazione ai cittadini.

Il Comune di Grosso, con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 15 dicembre 2007, tra l'altro, stabiliva di acquisire la quota di partecipazione della società SIA, approvandone lo statuto

e lo schema di convenzione in seguito alla trasformazione del Consorzio CISA in Società a norma della L.R. 24/2002.

Il Comune di Grosso attualmente è proprietario della società SIA Servizi Intercomunali per l'Ambiente s.r.l. per una quota dell'1,69%.

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Amministratori. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di 3 esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci dell'11 giugno 2013, rimarrà in carica per un triennio e scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono incarico a titolo gratuito.

Risultati di gestione 2013

Utile di esercizio: 113 mila euro

Patrimonio netto: 1.758 mila euro

Volumi di rifiuti smaltiti: 50.236 tonnellate

Numero abitanti serviti nel territorio del Consorzio CISA: 99.405.

La Società SIA Servizi Intercomunali per l'Ambiente s.r.l. è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali (servizi di igiene urbana).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società, trattandosi di società di diritto privato a totale capitale pubblico prevista per legg, indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Partecipazioni indirette

1. Partecipazioni indirette.

Partecipazioni detenute da Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.:

Risorse idriche S.p.A. con una quota riferita a questo Ente dello 0,000018%;

Aida Ambiente S.R.L. con una quota riferita a questo Ente dello 0,000010%;

SCA S.R.L. con una quota riferita a questo Ente dello 0,000010%;

Sviluppo Idrico S.p.A. con una quota riferita a questo Ente dello 0,000010%;

GRUPPO SAP con una quota riferita a questo Ente dello 0,000006%;

S.I.I. S.p.A. – Vercelli con una quota riferita a questo Ente dello 0,000003%

Nord Ovest Servizi S.p.A. – Torino con una quota riferita a questo Ente dello 0,000002%;

Mondo Acqua S.p.A. – Mondovì CN con una quota riferita a questo Ente dello 0,00000001%;

Environment Park S.p.A. – Torino con una quota riferita a questo Ente dello 0,00000001%.

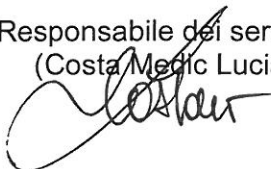
Si precisa che, partecipando il Comune di Grosso alla società SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A con una quota dello 0,0002%, la partecipazione indiretta nelle società direttamente partecipate da SMART è del tutto marginale e insignificante per cui il Comune non ha alcun potere sull'operato delle medesime.

Come comunicato dalla stessa SMAT S.p.A. con nota del 19/3/2015, la società, in linea con il processo di razionalizzazione delle società, come richiamato dall'art. 1 della legge 190/2014, ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione delle società sviluppato sulla base di un piano industriale in fase di approvazione e di un piano economico finanziario.

Per le partecipazioni societarie di cui sopra il Comune, pur non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, persegue l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della legge 190/2014.

Grosso, lì 28 marzo 2015.

Il Responsabile dei servizi finanziari
(Costa Medici Luciana)



Il Sindaco
(Spingore Lorenzo)

